## **FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**

## Comitato Regionale Marche

## **Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale**

Procedimento n° 2/2017

Oggetto: Controversia tra Graziano Poletti e Federico Ciferri – Leo Pierantozzi

Il signor Graziano Poletti, tesserato presso la ASD Bocciofila Monte Urano, con tessera FIB nº 446251, in qualità di tecnico della formazione di terza categoria della Bocciofila di Monte Urano, ha redatto e quindi spedito raccomandata, anticipata via fax, alla segreteria del Giudice Sportivo Territoriale, ove ha denunciato un fatto, accaduto il 20 febbraio 2017, presso gli impianti di Centobuchi di Monteprandone. Il fax è pervenuto alla Segreteria del Giudice in data 22 febbraio 2017, e dunque in tempo utile, ma il documento spedito, non essendo firmato dal denunciante, deve ritenersi nullo. Inoltre, la raccomandata, alla data di redazione del presente scritto, non risulta pervenuta alla sede della Segreteria del Giudice. Pertanto, quando giungerà, dovrà ritenersi giunta tardivamente. La stessa denuncia, non risulta formulata nel rispetto delle modalità descritte in Regolamento di Giustizia e Disciplina, al primo comma dell'art. 19, mancando la indicazione dei dati anagrafici del soggetto contro il quale la denuncia è rivolta. Infatti, il denunciante, si limita ad indicare solo nome e cognome della persona contro cui procedere. Stando a quanto sopra eccepito, il Giudice, nel presente procedimento, non è tenuto ad emettere Riguardo alla competenza del Giudice Sportivo Territoriale sul fatto denunciato, questo Giudice si sarebbe ritenuto competente. L'art. 14 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, al comma 1 lettera D, stabilisce competenza a decidere sui comportamenti degli atleti. Nel caso di specie, si è denunciato il fatto di un atleta giunto con ritardo alla gara, e pertanto escluso dalla competizione. caso di specie, dunque, il Giudice avrebbe argomentato sul comportamento forse irregolare dll'atleta Federico Ciferri, escluso dalla gara dall'arbitro Pierantozzi Leo, perché giunto in ritardo. In ogni caso, il Giudice Sportivo Territoriale, alla luce delle motivazioni testè enunciate,

## DISPONE

Non doversi procedere nel merito della controversia, per tardiva comunicazione della denuncia, ai sensi dell'art. 19 – Regolamento di Giustizia e Disciplina; e per formulazione incompleta della stessa denuncia, ai sensi dll'art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina – comma 1.

DISPONE

Altresì, la estinzione del presente procedimento.

Ancona, 24 febbraio 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale

(avv. Luciano Francella)